

Codice A1406B

D.D. 6 aprile 2023, n. 807

Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale 118 ai sensi dell'art. 66 dell'ACN/2022 per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale - Approvazione schema di atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali.



ATTO DD 807/A1406B/2023

DEL 06/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale 118 ai sensi dell'art. 66 dell'ACN/2022 per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale - Approvazione schema di atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali.

Visto il provvedimento della Giunta regionale n. 16-546 del 22 novembre 2019 con il quale è stato approvato il programma del corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale 118, previsto dagli Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, siglati ai sensi del D.Lvo 502/92 e successive modificazioni, ed i successivi Accordi integrativi regionali di settore;

Visto l' art. 66 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale siglato in data 28 aprile 2022 (rep. n. 71/CSR del 28 aprile 2022) ai sensi del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni, nelle more del recepimento con l'Accordo integrativo regionale, nell'ambito della programmazione delle attività formative di competenza dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte;

Ritenuto di dover procedere alla realizzazione di un nuovo corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale e che il Settore competente della Direzione Sanità e Welfare sta provvedendo alla indizione dell'Avviso per l' ammissione al corso di formazione utile al conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale 118;

Considerato che l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26 (modificata dalla legge regionale n. 2 del 25 marzo 2022) ha previsto l'istituzione dell'Azienda Sanitaria Zero, e che ad essa sono state attribuite, tra l'altro, le funzioni di gestione dell'emergenza urgenza extraospedaliera, si ritiene di individuare l'Azienda Sanitaria Zero quale soggetto organizzatore del corso di formazione in questione;

Si rende necessario identificare e nominare l'Azienda Sanitaria Zero quale Responsabile del trattamento dei dati per lo svolgimento del corso di formazione per i servizi di emergenza sanitaria 118, ai sensi dell'art 28 REG 679/2016, di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del

presente atto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificato con la D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli Accordi Collettivi Nazionali dei Medici di Medicina Generale e successivi Accordi integrativi regionali;
- Visto l'art. 66 dell'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale del 28 aprile 2022;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- Vista la L.R. 7/2001;
- Vista la L.R. 23/2008;
- Vista la L.R. 26/2021;
- Vista la L.R. 2/2022;
- Vista la D.G.R. n. 16-546 del 22 novembre 2019;
- Vista la D.D. n. 789 del 5 aprile 2023;

determina

- di approvare, ai sensi dell'art. 28 REG 679/2016, lo schema di atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti nell'esercizio delle attività oggetto del presente provvedimento, nella persona del Commissario dell'Azienda Sanitaria Zero, di cui all' Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010

Il Funzionario estensore
Fiorella Cascella

IL DIRIGENTE (A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)

Firmato digitalmente da Mario Raviola

Allegato

ALL A)

Spett.le
Azienda Sanitaria Zero
Via San Secondo, 29
10100 - Torino

Atto di nomina a Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28, parr. 1 e 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR)

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (GDPR) ed in relazione a quanto previsto dall' Avviso per l'iscrizione al corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale 118 – Anno 2023, approvato con DD 789 del 5 aprile 2023, in ottemperanza alla DGR n. 16-546 del 22 novembre 2019, **Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare, Settore A1406B Sistemi Organizzativi e Risorse umane del SSR** in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali nella persona del Dirigente del *Settore competente*

NOMINA

Azienda Sanitario Zero

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (di seguito il **Responsabile**)

nell'ambito del rapporto instaurato con il Titolare, nella persona del Commissario

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonchè le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

Art. 1 – Finalità e oggetto del Trattamento

1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di Trattamento dei Dati Personali necessari alle elaborazioni utili al perseguimento delle finalità del corso di cui alla DGR n. 16-546 del 22 novembre 2019;
2. Le operazioni di Trattamento riguarderanno Dati Personali comuni, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 1 del GDPR, necessari all'esecuzione del Corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale 118 .
3. Il trattamento potrà riguardare solamente le seguenti tipologie di dati e / o fascicoli:
 - dati personali acquisiti nello svolgimento del Corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale 118, riferiti ai partecipanti e messi a

disposizione dal Titolare mediante trasmissione dal Settore A1406B Sistemi Organizzativi e Risorse umane del SSR, raccolti direttamente in fase di ammissione e eventuale selezione al corso stesso.

4. Il Titolare comunica al Responsabile qualsiasi variazione che si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di Trattamento dei Dati Personali.
5. all Responsabile non potrà effettuare alcuna operazione di Trattamento riguardanti Dati Personali ulteriori a quelli di cui al presente articolo, se non a seguito di variazioni richieste formalmente dal Titolare.

Art. 2 – Durata del Trattamento

1. Il Trattamento dei Dati Personali dovrà avvenire per un periodo non eccedente il tempo strettamente necessario allo svolgimento del corso di formazione per il conseguimento dell' idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale 118.
2. Alla naturale data di cessazione del Corso, ovvero qualora il rapporto tra il Titolare e il Responsabile dovesse venire meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche il presente Atto verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche.
3. Al verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma 2, il Responsabile perderà ogni legittimazione a trattare i Dati Personali e sarà tenuto a restituire al Titolare i dati medesimi e a provvedere alla loro integrale distruzione, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente. Il Responsabile del Trattamento, inoltre, dovrà rilasciare al Titolare apposita dichiarazione attestante l'insussistenza, presso lo stesso, di alcuna copia dei Dati Personali trattati in forza del presente Atto.
4. Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione di cui al precedente comma 3, ultimo periodo.

Art. 3 – Istruzioni documentate

1. Il Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28, par. 3, del GDPR, dovrà:
 - applicare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza di cui al successivo art. 6 del presente Atto;
 - assicurarsi, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale illegale, a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
Trattamento dei Dati Personali non consentito o non conforme alle finalità del Trattamento di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto;

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone autorizzate, ai sensi dell'art. 2-*quater-decies* del Codice (a seguire, anche «**Persone Autorizzate**») in relazione a ciascuna area di Trattamento;
- vigilare – anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare del Trattamento – che le Persone Autorizzate si attengano alle procedure di volta in volta indicate dal Titolare, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi Trattamenti;
- assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR, nonché nel corso dell'eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui all'art. 36 del GDPR (a seguire, anche «**Garante per la Protezione dei Dati Personali**»);
- ove richiesto, assistere il Titolare del Trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, a fronte dell'esercizio, da parte degli Interessati, dei diritti di cui agli artt. da 13 a 22 del GDPR;
- ove richiesto, assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del Trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del Trattamento;

Art. 4 – Obblighi del Responsabile

1. Il Responsabile assume gli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, in conformità alle disposizioni del GDPR, del Codice e della ulteriore normativa vigente, e si impegna al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Trattamento dei Dati Personali, nonché delle istruzioni impartite dal Titolare.
2. Il Responsabile conferma la propria diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dalla normativa di cui al precedente comma 1.
3. Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare, tempestivamente, qualsiasi circostanza sopravvenuta che dovesse essere di ostacolo al regolare espletamento delle attività di cui al presente Atto.
4. Il Responsabile garantisce che i Dati Personali trattati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo – mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza ai sensi dell'art. 6 del presente Atto – i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di Trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto.
5. Il Responsabile, salve specifiche istruzioni documentate del Titolare, si impegna a non:
 - a) utilizzare i Dati Personali in proprio o comunque per finalità diverse da quelle indicate al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto;
 - b) cedere, concedere, consegnare, copiare, riprodurre, comunicare, divulgare, rendere disponibili in qualsiasi modo, o a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, a terzi, le informazioni acquisite nel Trattamento dei Dati Personali;

- c) duplicare o riprodurre, in proprio, i Dati Personali per finalità diverse da quelle indicate al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto.
6. Il Responsabile si obbliga ad osservare la massima riservatezza in relazione a fatti, informazioni, dati e atti di cui lo stesso venga a conoscenza in ragione del presente Atto.

Art. 5 – Registro della attività di Trattamento

1. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed esibire al Titolare, su richiesta scritta o orale, un registro di tutte le attività di Trattamento svolte per conto del Titolare medesimo.
2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 30, par. 2, del GDPR, il suddetto registro dovrà contenere:
 - a) il nome e i dati di contatto del Responsabile del Trattamento, del Titolare del Trattamento, del rappresentante del titolare del Trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
 - b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del Trattamento;
 - c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
 - d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.

Art. 6 – Misure di sicurezza

1. Il Responsabile dispone di una propria struttura organizzativa, che dichiara essere idonea a consentire il Trattamento dei Dati Personali nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Responsabile si impegna a mettere in atto le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nel Trattamento dei Dati Personali già in uso .
3. Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare, tempestivamente, eventuali variazioni delle misure di sicurezza adottate.

Art. 7 – Incaricati

1. Il Responsabile designa le Persone Autorizzate tra i propri dipendenti, individuando quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di Trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, e impartendo loro, per iscritto, le idonee istruzioni.

2. Il Responsabile si impegna a vigilare sulle Persone Autorizzate affinché:
 - a) effettuino il Trattamento in modo lecito e corretto, esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle attività e per le finalità di cui al presente Atto, e nel rispetto delle indicazioni fornite;
 - b) non diffondano o comunichino i Dati Personali oggetto di Trattamento senza la preventiva autorizzazione del Responsabile;
 - c) sia precluso l'accesso ai Dati Personali da parte di persone non autorizzate;
 - d) rispettino le misure di sicurezza adottate.
3. Il Responsabile garantisce che le Persone Autorizzate abbiano accesso ai soli Dati Personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati e che le stesse svolgano le operazioni di competenza nel rispetto del principio di riservatezza.
4. Il Responsabile si obbliga a fare osservare alle Persone Autorizzate la massima riservatezza in relazione a fatti, informazioni, dati e atti di cui le stesse vengano a conoscenza in ragione del presente Atto.

Art. 8 – Nomina di Sub-Responsabili del Trattamento

1. Con il presente Atto, il Titolare conferisce, ai sensi dell'art. 28, par. 2, del GDPR, autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter nominare eventuali ulteriori responsabili del trattamento (a seguire, anche «**Sub-Responsabili**»), fermi restando l'obbligo del Responsabile di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile al Titolare del Trattamento.
2. Nel caso in cui il Responsabile proceda alla nomina di Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti circa la messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti di cui al GDPR e al Codice, il rispetto della normativa vigente e la tutela dei diritti degli Interessati.
3. Ove il Responsabile intenda ricorrere a Sub-Responsabili, sugli stessi sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico conforme alla normativa vigente, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto.
4. Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare del Trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile. Il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione, ove risulti allo stesso imputabile a titolo di colpa o dolo, che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi, e più in generale, dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.
5. Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di Sub-Responsabili. Il Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

Art. 9 – Vigilanza

1. Il Titolare avrà la facoltà di vigilare sulla puntuale osservanza da parte del Responsabile degli obblighi stabiliti dalla legge e dal presente Atto, nonché di effettuare verifiche periodiche anche con riguardo ai profili inerenti alla sicurezza.
2. Il Titolare – previa richiesta motivata, con congruo preavviso e comunque con tempistiche e modalità concordate con il Responsabile – potrà svolgere altresì ispezioni nei locali ove si svolgono le operazioni di trattamento o sono custoditi dati o documenti relativi al presente Atto.

Art. 10 – Obblighi di collaborazione

1. Il Responsabile si obbliga a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di vigilanza di cui al precedente art. 9 del presente Atto, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.
2. Il Titolare si impegna, per sé e per i terzi da esso incaricati, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica di cui al precedente comma 1 esclusivamente per le finalità ivi indicate.
3. Il Responsabile si obbliga a comunicare tempestivamente al Titolare, al momento della ricezione, eventuali richieste di informazioni o comunicazioni relative all'esercizio dei diritti in materia di protezione di Dati Personali da parte degli Interessati, ovvero richieste di informazioni o comunicazioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, delle Autorità Giudiziarie e/o di qualsiasi altra Autorità pubblica (a seguire, anche le «**Autorità**»), ed ogni altra notizia rilevante in relazione al Trattamento dei Dati Personali.
4. Il Responsabile dovrà fornire supporto al Titolare nei contatti con le Autorità, fornendo qualsiasi informazione richiesta. Resta inteso che il Responsabile non potrà rappresentare né agire dinanzi alle Autorità per conto del Titolare.

Art. 11 – Data Breach

1. Il Responsabile informerà il Titolare senza ingiustificato ritardo nel caso in cui venga a conoscenza di violazioni di Dati Personali, in modo che lo stesso possa porre in essere gli adempimenti necessari ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR.

Art. 12 – Disposizioni varie

1. Il presente Atto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso.

2. Nessuna modifica al presente Atto sarà considerata validamente effettuata se non redatta per iscritto, firmata da persona munita dei necessari poteri e con indicazione specifica delle parti aggiunte o modificate.
3. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del GDPR e del Codice, nonché alla normativa comunque applicabile in materia di protezione dei dati personali.

*Il Dirigente del Settore
Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR*

*Il Commissario
Azienda Sanitaria Zero*
